

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

| Deliberazione n.ro | Data di Adozione |
|--------------------|------------------|
| 0001118 | 29/05/2026 |

OGGETTO: Convenzione con l'Università Sapienza di Roma – Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, per l'attività di tirocinio professionalizzante, nell'ambito del Master di II° livello in "Psicodiagnostica dello Sviluppo". Presa d'atto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260001323 DEL 28/05/2026



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 7 (sette) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


| Parere della Direttrice Amministrativa | Parere della Direttrice Sanitaria |
|--|---|
|  Firmato Digitalmente il 29/05/2026 13:23 Rachele POPOLIZIO |  Firmato Digitalmente il 29/05/2026 13:58 Rosella SQUICCIARINI |

| Il Segretario | Il Direttore Generale |
|---|--|
|  Firmato Digitalmente il 29/05/2026 14:16 Raffaele IORIO |  Firmato Digitalmente il 29/05/2026 14:08 Luigi FRUSCIO |

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **29/05/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 29/05/2026 14:17

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | Convenzione con l'Università Sapienza di Roma – Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, per l'attività di tirocinio professionalizzante, nell'ambito del Master di II° livello in "Psicodiagnostica dello Sviluppo". Presa d'atto. |
|-----------------|---|

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, Avv. Raffaele Iorio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE:

- l'art. 18 comma 1, della Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante *"Norme in materia di promozione dell'occupazione"* prevede che: *"Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica [omissis] sono emanate [omissis] disposizioni nel rispetto"* tra gli altri *"dei seguenti principi e criteri generali:*
 - a. *possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;*
 - b. [omissis];
 - c. *svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;*
 - d. *previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;*
 - e. *obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; [omissis];*

- f. [omissis];
- g. [omissis];
- h. [omissis];
- in attuazione della disposizione di legge di cui sopra, con decreto ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998, sono state dettate norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, prevedendo – in particolare:
 - a. che *“sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico”*, nonché che i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro e che i datori di lavoro con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare contemporaneamente un numero massimo di tirocinanti pari al dieci per cento del suddetto numero di dipendenti (art. 1);
 - b. le tipologie di soggetti, pubblici e privati, abilitati all'attivazione di tirocini (art. 2);
 - c. che *“i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento”* (art. 3);
 - d. che *“i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento”*, così come che *“i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:*
 - *obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;*
 - *i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;*
 - *gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;*
 - *la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;*
 - *il settore aziendale di inserimento”* (art. 4);all'uopo approvando modelli di convenzione e di progetto formativo allegati al medesimo d.m.;
 - e. che i *“tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:*
 - a) *non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;*
 - b) *non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;*
 - c) *non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;*
 - d) *non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi*

di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;

- e) *non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);*
- f) *non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap" (art. 7);*
 - con nota del 29/3/2017 (prot. n. 9840), il MIUR ha fornito chiarimenti sui tirocini di cui all'art. 8 del Dlgs. n. 509/1998, precisando che la convenzione a stipularsi con la struttura pubblica deve: indicare il numero massimo degli allievi ammessi al tirocinio (dovendosi in mancanza – la convenzione riferirsi ad un solo allievo);

DATO ATTO CHE:

- con comunicazione a mezzo mail del 18/05/2026 (acquisita al prot. ASL BA n. 65912/2026), l'Università Sapienza di Roma – Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione ha chiesto l'accensione di una convenzione per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di tirocinio professionalizzante, nell'ambito del Master di II° livello in "Psicodiagnostica dello Sviluppo", di studenti iscritti al medesimo Ateneo, presso le Strutture della ASL BARI;
- con successiva comunicazione a mezzo mail del 26/05/2026 (agli atti dell'U.O.S. Affari Generali ASL BA), l'Ente promotore ha trasmesso il testo convenzionale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e controfirmato dal Direttore Generale in data 28/05/2026, allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- dall'ultimo conto annuale del personale di questa Azienda, certificato e pubblicato, si rileva un numero di dipendenti a tempo indeterminato pari a n. 9.254, ai fini di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;

RITENUTO, pertanto, di:

- prendere atto della convenzione stipulata tra la ASL BA e l'Università Sapienza di Roma – Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, di durata triennale a decorrere dalla sua data di sottoscrizione, senza possibilità di proroga e/o rinnovo tacito, per l'attività di tirocinio professionalizzante, nell'ambito del Master di II° livello in "Psicodiagnostica dello Sviluppo", di massimo n. 5 tirocinanti contestualmente per anno iscritti al medesimo Ateneo, presso le Strutture della ASL di Bari, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO CHE, come chiarito nell'allegata convenzione ed in coerenza con quanto previsto dalla normativa di cui in premessa:

- l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- per i dipendenti della ASL BARI, l'attività di tirocinio in parola, deve essere obbligatoriamente svolta fuori dall'orario di servizio;

- l'Università ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- la stessa Università dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., così come a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui vengano in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;
- la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari e che importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Ente in parola;
- la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'Università per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto presso le strutture ASL BA, così come previsto dall'art. 3, d.m. 142/1998;
- l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- il tirocinio in discorso è previsto per 5 allievi tirocinanti contestualmente per anno, ferma la verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
- il tutor aziendale è identificato nel Direttore/Responsabile della Macrostruttura ASL BA concretamente ospitante i tirocinanti e che il referente aziendale per lo specifico tirocinio deve essere dal primo autorizzato;
- il progetto formativo deve essere debitamente e preventivamente firmato dal tirocinante, dal Rettore/Responsabile/Rappresentante Legale dell'Ente proponente o suo delegato, dal tutor universitario/ente di formazione, dal tutor ospitante ASL BARI e dal Responsabile di Macrostruttura/U.O.C./U.O.S.V.D. che ospita il tirocinante, per la concessione del nulla osta;
- il Soggetto Ospitante, tramite il Responsabile di Macrostruttura/U.O.C./U.O.S.V.D., si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto di stage concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, modalità e tempi) e a rilasciare, al termine delle attività, al tirocinante un'attestazione di avvenuto tirocinio.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992;

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

DELIBERA

1. di prendere atto della convenzione stipulata tra la ASL BA e l'Università Sapienza di Roma – Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, di durata triennale a decorrere dalla sua data di sottoscrizione, senza possibilità di proroga e/o rinnovo

- tacito, per l'attività di tirocinio professionalizzante, nell'ambito del Master di II° livello in "Psicodiagnostica dello Sviluppo", di massimo n. 5 tirocinanti contestualmente per anno iscritti al medesimo Ateneo, presso le Strutture della ASL di Bari, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di notificare a cura della U.O.S. Affari Generali il presente provvedimento, unitamente alla convenzione sottoscritta dalle Parti, all'Università Sapienza di Roma – Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione e all' U.O.S. Formazione della ASL di Bari;
 3. di adempiere tramite la competente U.O.S. Formazione della ASL di Bari alle seguenti attività:
 - a) coordinamento delle attività attuative della convenzione oggetto del presente atto, in raccordo con l'Ente Promotore e d'intesa con la Macrostruttura/U.O.C./U.O.S.V.D. ospitante, i tirocinanti e il RSPPA per le attività di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
 - b) acquisizione preventiva dei progetti formativi individualizzati, l'avvio per il controllo del tirocinio e verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
 - c) comunicazione a mezzo mail all'U.O.S. Acquisizione Servizi, del nominativo dei tirocinanti e della relativa Macrostruttura/U.O.C./U.O.S.V.D. ospitante, per gli adempimenti informativi al fornitore del servizio di assicurazione infortuni;
 - d) nulla osta all'eventuale proroga del tirocinio, salvo il rispetto previsto del termine della durata massima del periodo di formazione previsto dalla normativa di riferimento e fermo il preventivo controllo del persistere del mancato superamento del potenziale numerico di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998, previa autorizzazione del Direttore della macrostruttura ospitante;
 - e) notifica dell'autorizzazione al tirocinio formativo all'Ente di formazione/Università con comunicazione a mezzo mail;
 4. di esonerare l'U.O.S. Formazione ASL BA dall'obbligo di utilizzare piattaforme informatiche delle Scuole di formazione convenzionate per qualsiasi tipo di adempimento procedurale, successivo al convenzionamento;
 5. prima dell'inizio del tirocinio, il tirocinante si fa carico della certificazione di idoneità alla mansione specifica (Sorveglianza Sanitaria per i tirocinanti, ai sensi del D.lgs. n. 81/08);
 6. ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21.12.2011, il tirocinante si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai tirocinanti;
 7. il Direttore SPPA coadiuvato dalla Responsabile della U.O.S.V.D. di Fisica Sanitaria, previa indicazione e comunicazione da parte dell'Ufficio Formazione dei dati del tirocinante, organizza la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i tirocinanti vengono destinati e alle attività assegnate loro;
 8. Il Direttore SPPA coadiuvato dalla Responsabile della U.O.S.V.D. di Fisica Sanitaria, previa indicazione e comunicazione da parte dell'Ufficio Formazione dei dati del tirocinante, organizza la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i tirocinanti vengono destinati e alle attività assegnate loro;

9. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, D.lgs 33/2013;
10. di dare atto che, dall'adozione del presente provvedimento, non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
11. di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/20213, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 - quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO - tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d.lgs. 165/2001.

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
DEI PROCESSI DI SVILUPPO
E SOCIALIZZAZIONE



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

CONVENZIONE

Per lo svolgimento delle Attività di Formazione Pratica Professionalizzante previste nel Master in Psicodiagnostica dello Sviluppo

TRA

Il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, di seguito denominato anche "Soggetto Promotore", con sede e domicilio fiscale in via dei Marsi 78 (Roma) P.I. 02133771002, rappresentato dal Direttore pro tempore prof. Fiorenzo Laghi

E

L'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, C.F. 06534340721, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", in persona del rappresentante legale pro tempore il Direttore Generale, Avv. Luigi Fruscio, domiciliato presso la ASL BARI al Lungomare Starita n. 6 - 70123 Bari

Premesso che al fine di acquisire i CFU di formazione pratica professionalizzante previsti nel Piano Formativo del Master in Psicodiagnostica dello Sviluppo possono essere svolte attività di formazione pratica professionalizzante presso Enti convenzionati con il Dipartimento di Psicologia dei Processi di sviluppo e Socializzazione, si conviene quanto segue:

Art. 1

1. La formazione pratica professionalizzante è inserita nel progetto generale di articolazione delle attività formative del Master in Psicodiagnostica dello Sviluppo, attivato dall'anno accademico 2013/2014, presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione.
2. Durante lo svolgimento della formazione pratica professionalizzante, le attività sono seguite e verificate dal responsabile indicato dal soggetto ospitante e dal Direttore del Master in Psicodiagnostica dello Sviluppo in veste di responsabile didattico-organizzativo. Lo scopo della formazione pratica professionalizzante è di offrire all'allieva/o la possibilità di acquisire competenze sulle principali tecniche e metodologie impiegate nella valutazione psicodiagnostica dello sviluppo (osservazione, colloqui clinici, check-list, test e questionari



psicodiagnostici), nonché nella redazione di profili psicodiagnostici con soggetti in età evolutiva.

3. Preventivamente all'avvio dell'attività di tirocinio, è necessario acquisire il nulla osta del Direttore/Responsabile della U.O.C./U.O.S.V.D./Macrostruttura ospitante.
4. Nel rispetto dei limiti numerici massimi previsti per legge, l'individuazione del numero massimo di tirocinanti contestualmente ammessi alla frequenza di articolazioni aziendali viene rimessa alla valutazione del Direttore/ Responsabile della Macrostruttura ospitante il tirocinio **(e, comunque, nel rispetto del limite massimo di n. 5 tirocinanti contestualmente per anno).**
5. Il soggetto promotore proporrà di volta in volta il nominativo del tirocinante, concordando con il soggetto ospitante, per il tramite del Responsabile U.O.S. Formazione ASL BA, d'intesa con il Direttore Responsabile dell'Unità Operativa ospitante il tirocinio formativo, il relativo progetto formativo.
6. L'U.O.S. Formazione ASL BA è esonerata dall'obbligo di utilizzare piattaforme informatiche delle Scuole di formazione convenzionate per qualsiasi tipo di adempimento procedurale, successivo al convenzionamento.
7. Durante lo svolgimento del tirocinio, il quale dovrà essere obbligatoriamente svolto fuori dall'orario di servizio per i soli dipendenti ASL BA, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutore aziendale individuato dal tirocinante o, in alternativa, indicato dal Direttore di Struttura o di Macrostruttura ASL BA concretamente ospitante i tirocinanti e che lo stesso Direttore, deve concedere il nulla osta al tutor aziendale per lo specifico tirocinio.
8. Il progetto formativo relativo a ciascun tirocinante indicante indirizzo mail e recapito cellulare dello stesso, come innanzi individuati, dovrà essere presentato, contestualmente alla domanda di tirocinio, presso il competente Ufficio (U.O.S. Formazione ASL BA), previa verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998.
9. Inoltre, lo stesso progetto deve essere debitamente e preventivamente firmato dal tirocinante, dal Rettore/Responsabile/Rappresentante Legale dell'Ente proponente o suo delegato, dal tutor universitario/ente di formazione, dal tutor ospitante ASL BARI e dal Responsabile di Macrostruttura/U.O.C./U.O.S.V.D. che ospita il tirocinante, per la concessione del nulla osta.



10. Per ogni allieva/o, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo articolato in 425 (quattrocentoventicinque) ore (corrispondenti a 17 CFU), da svolgere con continuità entro la data di conclusione del Master nel quale sono indicati:

- nominativo dell'allieva/o;
- nominativi del tutor e del responsabile aziendale del soggetto ospitante;
- obiettivi e modalità di svolgimento della formazione pratica professionalizzante, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante
- strutture aziendali presso le quali si svolge la formazione pratica professionalizzante;
- estremi identificativi delle assicurazioni infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile.

Art. 2

Durante lo svolgimento delle attività formative l'allieva/o è tenuta/o a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito agli utenti del soggetto ospitante, acquisiti durante lo svolgimento della formazione pratica professionalizzante;
-

Art. 3

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore.

Le coperture assicurative degli allievi dei Master sono reperibili ai seguenti link

<https://www.uniroma1.it/it/pagina/polizza-infotuni>

<https://www.uniroma1.it/it/pagina/polizza-rct-o>

In caso di incidente durante lo svolgimento della formazione pratica professionalizzante, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a denunciare l'evento entro i termini previsti dalla normativa vigente agli istituti assicurativi, facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Ai sensi dell'art. 36, 37 e 41 D.lgs. N. 81/2008 le parti si impegnano, ciascuna per la propria competenza, ad applicare quanto previsto in termini di formazione, misure di tutela e sorveglianza sanitaria



degli allievi del master. Il responsabile del servizio dovrà informare e formare gli allievi del master sulle misure di prevenzione e protezione in atto, prescritte dall'Azienda a seguito della valutazione dei rischi.

Art. 4

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21.12.2011, il tirocinante si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai tirocinanti e, altresì, prima dell'inizio del tirocinio, il tirocinante si fa carico della certificazione di idoneità alla mansione specifica (Sorveglianza Sanitaria per i tirocinanti, ai sensi del D.lgs. n. 81/08). Entrambi i documenti devono essere trasmessi dal tirocinante al competente Ufficio Formazione, all'indirizzo mail: tirocini@asl.bari.it

Il Direttore SPPA coadiuvato dalla Responsabile della U.O.S.V.D. di Fisica Sanitaria, previa indicazione e comunicazione da parte dell'Ufficio Formazione dei dati del tirocinante, organizza la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i tirocinanti vengono destinati e alle attività assegnate loro.

Si precisa che, se il tirocinante è un dipendente dell'ASL di Bari, lo stesso è già in possesso dell'attestato di formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e della certificazione di idoneità alla mansione specifica (Sorveglianza Sanitaria).

Le parti concordano che dalla presente convenzione non deriva alcun onere economico né per il soggetto ospitante né per il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione. La formazione pratica professionalizzante, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. D della L. 196/97, non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro.

Art. 5

La presente convenzione redatta e sottoscritta in forma digitale in conformità al disposto dell'art. 15 legge 241/1990, come modificato dal Decreto-Legge 23 Dicembre 2013, n. 145 convertito dalla Legge 21 febbraio 2014, n.9, decorre dalla data di stipula ed ha validità triennale, con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la stipula, fermo restando la possibilità di rescissione di una delle parti, da effettuarsi con comunicazione scritta, con preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza. Viene espressamente escluso il tacito rinnovo. In caso di situazioni difformi dalla presente convenzione, o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, il soggetto ospitante recede dalla presente convenzione, dandone immediata comunicazione scritta al soggetto promotore.



Art. 6

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le parti rinviano a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 7

Per ogni eventuale controversia si individua il Foro competente nel Tribunale di Roma.

Art. 8

Il presente atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 co. 2 bis L. 241/1990, come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145 convertito dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, sarà registrato in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986; le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

La convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine che verrà assolta in modo virtuale ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del D.M. 17/06/2014.

Le spese di bollo sono a carico di Sapienza, Università degli Studi di Roma, che provvede virtualmente come da autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016.

Art. 9

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione e nell'ambito del proseguimento dei propri fini istituzionali, avviene nel rispetto delle disposizioni del regolamento UE 679/2016 (General data Protection regulation, di seguito GDPR), ivi comprese quelle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. I tirocinanti in formazione che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Azienda/ente, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento delle loro attività.

Per il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione
IL DIRETTORE
Prof. Fiorenzo LAGHI

Per l'ASL di Bari
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Luigi Fruscio

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

| Sottosezione di Primo Livello | Sottosezione di Secondo Livello | Riferimento Normativo |
|-------------------------------|---|---|
| Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 |

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

| | |
|--------------------|--|
| Ufficio Formazione | |
|--------------------|--|

PROPOSTA N.RO 20260001323 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260001118 DEL 29/05/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--|---------------------|--|
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Paciello Margherita |  Firmato digitalmente il 28/05/2026 11:20 |
| Responsabile U.O.S. Affari Generali | Iorio Raffaele |  Firmato digitalmente il 28/05/2026 11:22 |